

LICEITA' E DIRITTI DI TERZI – art. 14 Codice Proprietà Industriale

LICEITA' E DIRITTI DI TERZI

art. 14 Codice Proprietà Industriale

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa:
 - a) i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;
 - b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi;
 - c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi.
2. Il marchio d'impresa decade:
 - a) se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa di modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è registrato;
 - b) se sia divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;
 - c) per omissione da parte del titolare dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo.

(1) Rubrica modificata dall'articolo 11 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016